



ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (L. 122/92)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 19
Legge 5 febbraio 1992 n. 122
Legge 5 gennaio 1996 n. 25, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, art. 1, c. 9
D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, artt. 10 e 11
D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 40, c. 6
Legge 11 dicembre 2012, n. 224

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai fini della L. 122/92 l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) **meccatronica**;
- b) **carrozzeria**;
- c) **gommista**.

Rientrano nell'attività di autoriparazione, così come individuata e regolamentata dalla L. 122/92, tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano invece nell'attività di autoriparazione le attività di commercio di veicoli, di lavaggio e di rifornimento di carburante, nonché gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, quali la sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che possono essere effettuati anche dai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 1, c. 9), in ogni caso nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Anche le attività di costruzione di veicoli (*seppure "speciali"*), di costruzione di "autocarrozzerie" e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della L. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (Circolare M.A.P. prot. 10556 del 18.11.2005).

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (*escavatori, pale meccaniche, ruspe, etc., riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada*), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso (Circolare M.A.P. prot. 10711 del 24.11.2005).

Infine, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 12, del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi, effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 99/04, provviste di officina, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 122/92.

segue

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

L'attività di autoriparazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata (*modello S.C.I.A. 122/92*), unitamente alla necessaria documentazione.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei sottoelencati requisiti personali e tecnico-professionali.

Il possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali è attestato dal responsabile tecnico nella dichiarazione di cui al modello *Dichiarazione del responsabile tecnico 122/92*, da produrre unitamente ai necessari allegati.

Anche la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per le attività già esercitate o la sostituzione del responsabile tecnico in carica hanno efficacia dalla data di presentazione della segnalazione (*S.C.I.A. modifica 122/92*), unitamente alla necessaria documentazione.

Fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività di meccatronica, alle imprese sarà eccezionalmente consentito presentare segnalazioni relativamente alle attività di **meccanica-motoristica ed elettrauto**, sebbene dal 5 gennaio 2013 le relative sezioni siano stata accorpate dall'art. 1 della L. 224/12 nella nuova sezione di meccatronica.

Tali attività **potranno comunque essere esercitate soltanto sino al 5 gennaio 2018**. Entro tale termine le imprese dovranno quindi necessariamente procedere ad estendere l'abilitazione del titolare/tecnico e ad estendere conseguentemente la propria attività all'intero settore della meccatronica; diversamente, dovranno cessare l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto, ovvero l'impresa stessa, qualora esercente unicamente tale attività

▪ **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (IMPRESE INDIVIDUALI)**

▪ **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (IMPRESE COLLETTIVE)**

Per le segnalazioni relative ad una sola delle attività di meccanica-motoristica od elettrauto, utilizzare la specificata modulistica.

I modelli specifici per l'attività di autoriparazione vanno allegati alla **ordinaria modulistica ministeriale (I1 - I2 - UL - S5)**.

Nel compilare la pratica, attribuire ad almeno uno degli allegati il Codice Documento C21.

1. REQUISITI PERSONALI

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non essere personalmente sottoposto ai provvedimenti giudiziari interdittori di cui al D.Lgs. 159/11 e successive modifiche ed integrazioni (*normativa antimafia*);
- c) non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

I soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 devono inoltre attestare (*con la dichiarazione di cui al modello Autocertificazione antimafia*), che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all'art. 67 del D.Lgs. 159/11 e successive modifiche ed integrazioni (***normativa antimafia***).

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) aver esercitato professionalmente l'attività di autoriparazione, in qualità di titolare o socio di impresa del settore (*ancorché non più operante*) regolarmente iscritta all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 15.12.1994, data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 387/1994 (L. 5 gennaio 1996, n. 25, art. 6);
- b) aver esercitato l'attività di autoriparazione in qualità di [dipendente qualificato](#), titolare, socio o familiare collaboratore di impresa operante nel settore, per un periodo di almeno tre anni negli ultimi cinque;
- c) aver conseguito un [titolo di studio a carattere tecnico-professionale](#) attinente all'attività (*si ravvisa sufficiente anche la promozione al IV anno del corso di studi dell'Istituto Tecnico Industriale, nelle specializzazioni abilitanti*), ed aver successivamente esercitato l'attività di autoriparazione in qualità di [dipendente qualificato](#), titolare, socio o familiare collaboratore di impresa operante nel settore, per un periodo di almeno un anno negli ultimi cinque;
- d) aver frequentato, con esito positivo, un apposito [corso regionale teorico-pratico di qualificazione](#), seguito da un periodo non inferiore ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, nell'arco degli ultimi cinque anni, in qualità di [dipendente qualificato](#), titolare, socio o familiare collaboratore di impresa operante nel settore;
- e) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un [diploma di istruzione secondaria di secondo grado, un diploma universitario o di laurea](#).

Per le **attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore**, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della L. 122/92 è da ritenersi condizione necessaria ma non sufficiente. L'art. 8, c. 4, del D.P.R. 43/12 dispone infatti che chiunque intenda svolgere le succitate attività di recupero di gas fluorurati deve preventivamente iscriversi nel Registro di cui all'art. 13 dello stesso D.P.R. 43/12, istituito dal 12 febbraio 2013.

N.B. Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell'impresa e della sua struttura operativa (consultare il documento [Soggetti validamente immedesimati con l'impresa](#)). **Ciascun soggetto può rivestire la qualifica di responsabile tecnico per una sola impresa o, nel caso di impresa con più sedi operative, per una sola unità locale operativa della stessa impresa** (Circolare M.I.C.A. 3286/c del 19.06.1992 – Art. 10, c. 4, D.P.R. 558/99).

Nel caso, peraltro, che più sedi operative facciano capo alla medesima impresa, come anche nel caso di imprese diverse comunque riferibili al medesimo soggetto, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte officine che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale, piena responsabilità, la propria funzione (Nota M.I.C.A. 388195 del 02.08.1995 – Nota M.S.E. 113217 del 09.12.2009).

L'incarico di responsabile tecnico, inoltre, deve essere esplicito in modo stabile e continuativo, mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa. **Il responsabile tecnico deve assicurare una presenza costante presso la sede operativa (officina) dell'impresa di autoriparazione**, impegnando l'impresa stessa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività e garantendo ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti (Circ. M.I.C.A. 3286/C del 19.06.1992 – Nota M.S.E. 186089 del 09.12.2010 – Nota M.S.E. 83087 del 03.05.2011 – Nota M.S.E. 229051 del 07.11.2012).

Ne consegue che la carica di responsabile tecnico deve ritenersi incompatibile con ogni altra attività abitualmente esercitata in luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività di autoriparazione, sia essa di lavoro dipendente che di lavoro autonomo/libero professionale o d'impresa.

Se ne deduce, inoltre, che deve ritenersi esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale (Nota M.S.E. 229051 del 07.11.2012). Di conseguenza, qualora il rapporto di immedesimazione tra l'impresa e l'unico responsabile tecnico si concretizzi nella stipula di un contratto di associazione in partecipazione, all'associato dovrà essere attribuita una partecipazione agli utili tale da garantirgli un corrispettivo annuo pressoché equivalente alla retribuzione annua di un lavoratore dipendente a tempo pieno.

3. DIRITTI DI SEGRETERIA

Alla presentazione delle segnalazioni di inizio o di modifica dell'attività di autoriparazione, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

- **27 €** (*modalità telematica/supporto informatico*)

Società ed enti collettivi

- **45 €** (*se la segnalazione è trasmessa in modalità telematica*)

- **65 €** (*se la segnalazione è presentata su supporto informatico*)

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare sul c/c n. 111989 intestato a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina. Per le pratiche presentate allo sportello su supporto informatico, il diritto può essere versato direttamente alla cassa della Camera di Commercio.